



**Piano di sostituzione degli indici di riferimento utilizzati
nei contratti e negli strumenti finanziari ex articolo 28 del
Regolamento UE 2016/1011
(c.d. BMR – Benchmark Regulation)**

Piano di sostituzione degli indici di riferimento utilizzati nei contratti e negli strumenti finanziari ex articolo 28 del Regolamento UE 2016/1011 (c.d. BMR – Benchmark Regulation).

Sommario

1 Premessa.....	pag. 3
2 Ambito di applicazione e approvazione.....	pag. 4
3 Procedura di sostituzione degli indici di riferimento.....	pag. 5
4 Indici di riferimento alternativi.....	pag. 6
5 Conclusioni.....	pag. 7

1. Premessa

Il Regolamento (UE) n. 2016/1011 dell'8 giugno 2016, noto come *Benchmark Regulation* (di seguito, "Regolamento BMR"), entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e successivamente modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/168 del 10 febbraio 2021, ha introdotto un quadro normativo comune volto ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici di riferimento utilizzati nei contratti e negli strumenti finanziari.

Il Regolamento BMR si applica agli indici utilizzati in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari offerti alla clientela, anche quando non ricadano nella definizione di "contratto finanziario" prevista all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18) del Regolamento. Rientrano inoltre nel campo di applicazione gli strumenti finanziari e gli indici utilizzati per misurare la performance dei fondi di investimento all'interno dell'Unione Europea.

In particolare, il Regolamento disciplina la rilevazione, la pubblicazione e l'utilizzo, da parte degli enti vigilati – tra cui rientrano banche e intermediari finanziari (cfr. art. 3, par. 1, n. 17) – di quegli indici che determinano, tra l'altro, l'importo dovuto in base a uno strumento o contratto finanziario.

Pertanto, l'ambito di applicazione del Regolamento si estende sia agli strumenti finanziari sia ai contratti che regolano la concessione del credito.

Il presente documento, redatto in conformità con il Regolamento BMR e con l'art. 118-bis del Testo Unico Bancario (TUB), rappresenta il *piano solido e scritto* previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso. In esso sono delineate le misure che Confidi intende adottare in caso di sostanziali modifiche a un indice di riferimento o della sua cessazione.

Laddove possibile, il Piano identifica uno o più indici alternativi utilizzabili per sostituire quelli impiegati nella parametrizzazione dei contratti o nella documentazione di trasparenza relativa al prodotto di finanziamento, specificando le ragioni per cui tali indici costituiscono opzioni valide.

Il Piano si applica alle relazioni contrattuali in essere con la clientela e viene regolarmente aggiornato in base all'evoluzione del contesto regolamentare e degli indici disponibili. Su richiesta, viene messo a disposizione dell'Autorità di Vigilanza competente.

2. Ambito di applicazione e approvazione

Il presente Piano si applica nei casi in cui:

- il contratto o la documentazione di trasparenza relativa al prodotto di finanziamento (ad esempio, documento di sintesi preventivo e foglio informativo) stipulati tra il Confidi e il cliente **non prevedano originariamente un indice di riferimento alternativo**, oppure
- l'indice alternativo eventualmente previsto risulti a sua volta interessato da eventi quali:
 - **pre-cessazione**, ovvero perdita di rappresentatività dell'indice,
 - **cessazione**, ossia l'interruzione definitiva della sua fornitura,
 - **variazione sostanziale**, intesa come modifica significativa della metodologia di calcolo,
 - **cancellazione dell'amministratore** dell'indice dal registro tenuto dall'ESMA (European Securities and Markets Authority).

3. Procedura di sostituzione degli indici di riferimento

Di seguito si riporta la procedura che il Confidi applica per attuare il presente Piano, in caso di eventi rilevanti che riguardino gli indici di riferimento utilizzati nei contratti e negli strumenti finanziari.

Fase	Attività
Individuazione preventiva degli indici di riferimento alternativi	<p>Il Confidi effettua un costante monitoraggio degli indici di riferimento utilizzati, volto a rilevare eventi di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) variazione sostanziale dell'indice di riferimento, intesa quale "modifica rilevante" della metodologia per la determinazione dell'indice;b) pre-cessazione dell'indice di riferimento, intesa quale perdita di rappresentatività del parametro che non sarà più ripristinata. La pre-cessazione è dichiarata dall'autorità di vigilanza competente con la consapevolezza che la stessa farà attivare le clausole contrattuali di sostituzione a seguito della ufficializzazione della cessazione dell'indice di riferimento;c) cessazione dell'indice di riferimento, intesa come venir meno in modo permanente della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo;d) cancellazioni dal registro tenuto dell'ESMA di amministratori dell'indice di riferimento. <p>La pre-cessazione e la cessazione dell'indice di riferimento rileveranno ai fini dell'attivazione del piano di sostituzione rispettivamente solo in caso di annuncio ufficiale i) dell'autorità di vigilanza competente o ii) dell'amministratore dell'indice.</p> <p>La sostituzione dell'indice di riferimento avverrà a decorrere dalla data, indicata nell'annuncio dell'amministratore dell'indice o dell'autorità di vigilanza, in cui l'indice cesserà di essere effettivamente e definitivamente fornito o di essere rappresentativo. Non costituisce causa di attivazione del piano l'indisponibilità temporanea dell'indice di riferimento.</p>
Individuazione dell'indice di riferimento sostitutivo	<p>Ove possibile, il Confidi individua l'indice di riferimento sostitutivo dell'indice di riferimento interessato dalle modifiche descritte nella fase precedente in base agli indici di riferimento alternativi riportati nel seguito del presente Piano.</p>
Comunicazione alla clientela dell'indice di riferimento sostitutivo	<p>Il Confidi comunica l'indice di riferimento sostitutivo alla clientela interessata entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.</p>
Applicazione dell'indice di riferimento sostitutivo al contratto interessato	<p>Ordinariamente, la sostituzione dell'indice di riferimento viene effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.</p>

4. Indici di riferimento alternativi

La selezione degli indici di riferimento alternativi avviene tenendo conto della natura e della struttura dell'indice oggetto di sostituzione, nonché della sua diffusione nel mercato di riferimento. L'obiettivo è garantire continuità, rappresentatività e coerenza nelle condizioni economiche dei contratti e strumenti finanziari.

Gli indici alternativi individuati dal Confidi sono ritenuti validi in quanto coerenti con le seguenti caratteristiche dell'indice originario:

- **Valuta di riferimento;**
- **Area geografica di applicazione;**
- **Correlazione economica e storica tra gli indici.**

Conformità normativa

Il Confidi assicura che ciascun indice sostitutivo individuato sia conforme a quanto previsto dall'**articolo 29 del Regolamento BMR**, che disciplina l'utilizzo degli indici da parte di soggetti sottoposti a vigilanza.

Inoltre, si tiene conto dell'**articolo 36 del medesimo Regolamento**, che regola il contenuto del **Registro degli amministratori e degli indici di riferimento** istituito presso l'**ESMA** (European Securities and Markets Authority).

Tale registro è accessibile al pubblico al seguente link:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_bench_entities

Procedura dei fornitori di indici

I fornitori di indici di riferimento sono tenuti a predisporre e pubblicare procedure specifiche per la gestione degli eventi di variazione o cessazione degli indici, in conformità alle disposizioni del Regolamento BMR.

Tabella n. 1 - Mappatura degli indici di riferimento e degli indici alternativi

Attuale Indice di Riferimento	Emittente/Amministratore Indice di Riferimento	Indice di Riferimento Alternativo	Emittente/Amministratore Indice di Riferimento Alternativo
Euribor 3 mesi Media mese precedente	EMMI European Money Market Institute	€STR euro short-term rate ¹	Banca Centrale Europea (BCE)

¹ Questo indice rappresenta il tasso riferito alle operazioni a brevissima scadenza (overnight) ed è calcolato sui dati raccolti dall'Eurosistema nell'ambito del Money Market Statistical Reporting (MMSR), che monitora tutte le operazioni condotte sul mercato monetario dalle principali banche dell'Eurozona.

In aggiunta agli indici sostitutivi individuati nella tabella, il Confidi potrà ricorrere, qualora necessario, ad altri **parametri o tassi** validati, approvati o riconosciuti:

- dall'amministratore dell'indice sostitutivo,
- da una banca centrale,
- o da istituzioni/autorità equivalenti (inclusi comitati tecnici o organismi ufficiali approvati o sponsorizzati da tali soggetti).

Nota sul Tasso BCE

Non è riportato nella tabella l'indice "Tasso BCE" (tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea), poiché la probabilità della sua cessazione è considerata estremamente remota. In tale evenienza, sarà la stessa BCE a individuare un indice sostitutivo appropriato, oppure ciò avverrà tramite specifico intervento normativo.

5. Conclusioni

Il presente Piano costituisce parte integrante delle procedure interne adottate dal Confidi per garantire l'adeguata gestione degli indici di riferimento nei contratti e nella documentazione di trasparenza relativa al prodotto di finanziamento.

Il documento è soggetto a periodica revisione, anche in funzione dell'evoluzione normativa e delle condizioni di mercato, ed è reso disponibile all'Autorità di Vigilanza competente su richiesta.